FONDAZIONE CARIPARMA

STATUTO

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

il 23 ottobre 2026

PREAMBOLO E DEFINIZIONI

TITOLO I - STRUTTURA E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

CAPO I - Struttura.

Art. 1 - Denominazione, sede, durata, natura e disciplina.

CAPO II - Attività.

Art. 2 - Scopi.

Art. 3 - Modalità di perseguimento degli scopi.

CAPO III - Patrimonio e reddito.

Art. 4 - Patrimonio.

Art. 5 - Destinazione del reddito.

TITOLO II - ORGANI

CAPO I - Organizzazione.

Art. 6 - Struttura organizzativa.

CAPO II - Requisiti dei componenti degli Organi, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale.

Art. 7 - Requisiti di professionalità.

Art. 8 - Requisiti di onorabilità.

Art. 9 - Cause di incompatibilità.

Art. 10 - Cause di ineleggibilità.

Art. 11 - Verifica delle cause ostative all'incarico.

Art. 12 - Conflitto di interessi.

CAPO III – Decadenza e sospensione.

Art. 13 - Decadenza e sospensione dalle cariche.

CAPO IV - Compensi.

Art. 14 - Indennità, compensi e rimborsi.

TITOLO III - IL CONSIGLIO GENERALE.

Art. 15 - Composizione e nomina.

Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio Generale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Generale.

TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE, COLLEGIO SINDACALE, DIRETTORE GENERALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

CAPO I - Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II - Presidente della Fondazione.

Art. 21 - Funzioni del Presidente della Fondazione.

CAPO III - Organo di controllo.

Art. 22 - Il Collegio Sindacale.

CAPO IV - Direttore Generale.

Art. 23 - Il Direttore Generale.

CAPO V – Revisione legale dei conti.

Art. 24 – La società di revisione.

TITOLO V - BILANCIO E SCRITTURE

Art. 25 - Libri e scritture contabili.

Art. 26 - Bilancio e documento programmatico previsionale.

TITOLO VI - VIGILANZA, ESTINZIONE E NORME TRANSITORIE

Art. 27 - Vigilanza.

Art. 28 - Estinzione e devoluzione del patrimonio.

Art. 29 - Norme transitorie.

PREAMBOLO E DEFINIZIONI

L'attenzione che da sempre Fondazione Cariparma presta ai temi del superamento delle discriminazioni, del cambiamento sociale e dell'inclusione sociale e la consapevolezza che l'uso di un linguaggio non sessista, inclusivo e rispettoso del genere rappresenta un elemento essenziale ed importante per la promozione della parità tra generi e per concorrere a superare gli stereotipi e per contribuire al raggiungimento dell'uguaglianza tra donne e uomini, l'hanno indotta a promuovere nel testo del presente Statuto un linguaggio non discriminatorio e attento alle differenze di genere.

In quest'ottica, Fondazione Cariparma ha deciso di dare visibilità linguistica alle differenze utilizzando possibili alternative comunicative che consentono di non esplicitare il genere, come ad esempio l'uso della terza persona singolare o della terza persona plurale.

Quando in questo documento è usato alternativamente unicamente il maschile o il femminile la forma è da intendersi quale forma neutra "inclusiva" delle persone di ogni genere.

Ai fini del presente Statuto, i termini di seguito elencati hanno il seguente significato:

a) "ACRI": l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio;

b) "Addendum": l'Addendum al Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ACRI, sottoscritto in data 28 ottobre 2025;

c) "Autorità di Vigilanza": il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui compete la vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria ai sensi del Decreto;

d) "Carta delle Fondazioni": la Carta delle Fondazioni approvata dall'assemblea dell'ACRI in data 4 aprile 2012;

e) "Consiglio di Amministrazione": l'organo di amministrazione della Fondazione;

f) "Consiglio Generale": l'organo di indirizzo della Fondazione;

g) "Collegio Sindacale": l'organo di controllo della Fondazione;

h) "Decreto": il d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, attuativo della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

i) "Ente Strumentale": un ente, diverso da una società di cui al libro V del codice civile, che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;

j) "Impresa Strumentale": un'impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h) del Decreto;

k) "Organi": il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Collegio Sindacale;

l) “Protocollo d’Intesa”: il protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ACRI in data 22 aprile 2015;

m) “Regolamento Organi”: il regolamento che disciplina le modalità e le procedure di nomina degli Organi della Fondazione;

n) “Regolamento Patrimonio”: il regolamento che disciplina le procedure di gestione del patrimonio della Fondazione;

o) “Settori Rilevanti”: i settori scelti dalla Fondazione ogni tre anni, in numero non superiore a cinque, tra i settori ammessi;

p) “Società Bancaria Conferitaria”: la società come definita dall’art. 1, comma 1, lettera f) del Decreto.

TITOLO I - STRUTTURA E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

CAPO I - Struttura

Art. 1 – Denominazione, sede, durata, natura e disciplina.

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto (di seguito indicata semplicemente come Fondazione) ha sede in Parma (PR) e ha durata illimitata.

2. La Fondazione può essere anche denominata più brevemente: “Fondazione Cassa di Risparmio di Parma” o “Fondazione Cariparma”.

3. La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale; tale natura deriva dalla trasformazione (verificatasi in base all’art. 28, comma 2, del Decreto e al conseguente adeguamento statutario) dell’ente pubblico conferente che originò dallo scorporo (approvato con d.m. Tesoro del 13 dicembre 1991 ed effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356) a favore della Cassa di Risparmio di Parma s.p.a., dell’azienda bancaria già appartenente alla Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto; quest’ultima denominazione, a sua volta, risultava per effetto dell’incorporazione del Monte di Credito su Pegno di Busseto, avvenuta con d.m. Tesoro 16 novembre 1960, da parte della Cassa di Risparmio di Parma, la quale venne eretta con decreto del Dittatore dell’Emilia il 6 dicembre 1859.

4. La Fondazione è regolata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal Decreto, dalle norme del presente Statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni, dal Protocollo d’Intesa, dall’Addendum e, in quanto compatibili, dalle disposizioni degli artt. 12, e seguenti, e 2501, e seguenti, del codice civile.

5. I riferimenti del presente Statuto a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse, anche se non espressamente richiamate.

CAPO II - Attività

Art. 2 – Scopi.

1. La Fondazione amministra, conserva e accresce il proprio patrimonio al fine di perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con l'obiettivo - fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni - di sostenere iniziative volte alla promozione del tessuto sociale e culturale in cui essa opera, indirizzando la propria azione prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività, rappresentato dalla provincia di Parma, e favorendo la crescita sociale e culturale della comunità parmense nei settori ammessi previsti dall'art. 1, comma 1, lett. c-bis del Decreto.

2. La Fondazione persegue i propri scopi di utilità sociale anche mediante il sostegno ad organismi di volontariato, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 61 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e della normativa tempo per tempo vigente in materia di finanziamento dei centri di servizio per il volontariato.

3. La Fondazione può pure sostenere iniziative riconducibili ai Settori Rilevanti in favore di comunità di italiani all'estero, nonché effettuare interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale e di conoscenza e diffusione del patrimonio artistico e culturale, presente nel territorio di tradizionale operatività, anche al di fuori dei confini nazionali.

Art. 3 - Modalità di perseguimento degli scopi.

1. La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative e, al fine di svolgere l'azione più efficace possibile e di sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di sua tradizionale operatività, individua, tempo per tempo, gli specifici settori verso i quali orientare la propria attività, agendo prevalentemente secondo criteri di programmazione pluriennale, attraverso la definizione, la realizzazione ed il finanziamento di programmi e progetti di intervento propri o in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private.

2. La Fondazione può esercitare direttamente, istituendo apposite contabilità separate, Imprese Strumentali e può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 del Decreto, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali; nei limiti della normativa legislativa e statutaria in tema di gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può altresì detenere partecipazioni non di controllo in società o enti diversi da quelli di cui al periodo precedente.

3. L'investimento in Imprese ed Enti Strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili ed immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del Decreto.

4. L'attività della Fondazione è disciplinata anche mediante regolamenti che indicano i criteri attraverso i quali, in base alla gestione e all'utilizzazione del patrimonio, vengono individuate e selezionate le strategie generali, gli obiettivi da perseguire, le priorità, i progetti e le iniziative da realizzare e finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse per l'efficacia degli interventi; tali regolamenti disciplinano altresì le forme e modalità di confronto con gli enti preposti alla programmazione territoriale.

5. La Fondazione opera nel rispetto del principio di economicità di gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, sotto qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione, così come previsto dall'art. 3, comma 2, del Decreto, degli enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali di cui al d.lgs. n. 112/2017 e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

6. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, consentite dalla sua natura di persona giuridica privata senza fine di lucro, necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini.

7. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

8. La Fondazione non può assumere partecipazioni in altri enti o società (compresi gli enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali) comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni dei medesimi.

9. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'Intesa.

CAPO III - Patrimonio e reddito

Art. 4 – Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

2. Il patrimonio della Fondazione, esistente alla data di prima approvazione del presente Statuto, quale risultante dalle sue scritture contabili, si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del Decreto;

b) riserve ed accantonamenti facoltativi comunque denominati di cui all'art. 8, comma 1, lett. e), del Decreto, che possono essere effettuati solo se previamente sottoposti all'Autorità di Vigilanza;

c) cespiti ed attività a qualsiasi titolo acquisiti nonché liberalità e contributi a qualsiasi titolo pervenuti, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio dai donanti, dai testatori o da coloro che comunque li dispongano;

3. Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, possono essere imputate direttamente al patrimonio nei limiti di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del Decreto.

4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica di investimento adottata;

b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato di gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività ed aree geografiche;

c) efficiente gestione finalizzata ad ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione, alla complessità e alle caratteristiche del portafoglio.

5. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la cui scelta è effettuata secondo regole definite dal Consiglio Generale nell'esclusivo interesse della Fondazione al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

6. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da un apposito regolamento (Regolamento Patrimonio), definito in coerenza con i contenuti degli artt. 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'Intesa nonché dagli artt. 1 e 2 dell'Addendum, approvato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

7. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'Intesa e dall'art. 1 dell'Addendum.

8. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura; sono preclusi i contratti e gli strumenti finanziari derivati in cui siano presenti rischi di perdite patrimoniali, ancorché inferiori a quelle previste da strumenti alternativi, anche non derivati. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel Regolamento Patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'Intesa e dall'art. 2 dell'Addendum.

9. La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del Decreto. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque

forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto.

Art. 5 – Destinazione del reddito.
1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Decreto, destina il reddito nel seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Fondazione;

b) oneri fiscali;

c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

d) almeno il 50% del reddito che residua dopo le destinazioni che precedono o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b), del Decreto, ai Settori Rilevanti;

e) copertura degli eventuali disavanzi pregressi, in misura non inferiore a quella determinata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), del Decreto;

f) riserva per l'integrità del patrimonio, nella misura determinata annualmente, in sede di approvazione del bilancio consuntivo e di destinazione dell'avanzo di gestione, dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e comunque in misura non superiore a quella determinata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), del Decreto;

g) ulteriori reinvestimenti, accantonamenti e riserve approvati dal Consiglio Generale, sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza, per fare fronte ad esigenze di natura eccezionale di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio per l'effettiva tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto;

h) erogazioni previste secondo le specifiche norme di legge vigenti in materia.

2. La Fondazione, fatta eccezione per quanto precede, non effettua distribuzioni o assegnazioni di quote di utili o di patrimonio ovvero di qualsiasi altra forma di utilità economica, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e dei compensi, indennità e rimborsi previsti dal presente Statuto a favore delle persone componenti gli Organi della Fondazione.

TITOLO II – ORGANI

CAPO I – Organizzazione

Art. 6 – Struttura organizzativa.
1. Sono Organi della Fondazione:

a) il Consiglio Generale;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente della Fondazione;

d) il Collegio Sindacale.

2. Le persone componenti gli Organi agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione.

2-bis. Le persone componenti gli Organi sono tenute alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

3. Gli Organi della Fondazione sono composti da soggetti che abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità, compatibilità ed eleggibilità richiesti dalla legge e dal presente Statuto; nelle procedure di verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità, compatibilità ed eleggibilità, nonché nelle procedure di sospensione e di decadenza, alla persona interessata è assicurato il diritto di esprimere le proprie considerazioni.

4. La Fondazione garantisce la presenza nei propri Organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà della Fondazione stessa.

5. Nella nomina delle persone componenti gli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dal presente Statuto.

6. Le modalità e le procedure di nomina sono disciplinate nell'apposito regolamento (Regolamento Organi). Il Consiglio Generale definisce in tale regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel Regolamento Organi sono altresì specificati i requisiti di professionalità, competenza e autorevolezza richiesti per la nomina delle persone componenti gli Organi e definite le modalità attraverso le quali sono assicurate la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

7. Nel Consiglio Generale, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale entrambi i generi devono essere adeguatamente rappresentati. In tal senso devono essere formulate le proposte dagli enti di cui al successivo art. 15, comma 3. Tale disposizione si applica anche alla nomina dei sindaci supplenti.

8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b) e c) del Protocollo d'Intesa le persone componenti il Consiglio Generale e il Presidente non potranno ricoprire consecutivamente i propri incarichi per un periodo complessivamente superiore a dodici anni, così come previsto dall'art. 3, comma 5, dell'Addendum.

CAPO II - Requisiti delle persone componenti gli Organi, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale

Art. 7 - Requisiti di professionalità.

1. Le persone componenti il Consiglio Generale devono possedere requisiti di alta professionalità, nonché opportune conoscenze ed esperienze specialistiche, con riferimento agli specifici settori di intervento della Fondazione o in relazione ad attività funzionali all'operatività della Fondazione stessa, acquisite nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, anche attraverso l'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private ovvero di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione ad Albi, Ordini o Collegi, oppure di funzioni di ministro di culto o di insegnamento universitario o di attività di ricerca scientifica.

2. Le persone componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono altresì aver maturato, nell'ambito dell'attività libero-professionale o dirigenziale oppure in campo imprenditoriale o accademico, rilevanti e comprovate esperienze operative.

3. Le persone componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelte mediante procedure di tipo selettivo-comparativo.

4. Le persone componenti il Collegio Sindacale sono scelte tra soggetti aventi i requisiti professionali per la revisione legale dei conti.

5. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale sono scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, con comprovata competenza specifica ed esperienza nel campo gestionale, amministrativo o di intervento della Fondazione, che abbiano maturato esperienze almeno per un triennio nella libera professione o in posizioni di alta responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Art. 8 – Requisiti di onorabilità.

1. Le persone componenti gli Organi della Fondazione, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale devono essere scelte tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità, intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

2. Non possono essere designati o nominati negli Organi della Fondazione, né assumere l'incarico di Direttore Generale e Vice Direttore Generale o, se nominati, decadono dalla carica:

a) coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza o decreto penale irrevocabili, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

3) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica nonché per un qualunque altro delitto non colposo;

d) coloro che sono stati condannati a una delle pene indicate nella lettera c) con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.

Art. 9 – Cause di incompatibilità.

1. Non possono essere designati o eletti negli Organi della Fondazione e, se nominati, decadono dall'incarico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del presente Statuto:

a) il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale e i dipendenti in servizio della Fondazione ovvero di società o enti controllati dalla Fondazione;

b) coloro che sono componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria o rivestono nelle stesse la carica di Segretario/Direttore Generale o Vice Segretario/Direttore Generale;

c) il direttore generale, il codirettore o il vice direttore generale della Società Bancaria Conferitaria;

d) gli amministratori e i dipendenti dei soggetti, degli enti e delle organizzazioni destinatari degli interventi della Fondazione con i quali essa ha rapporti organici e permanenti, fatta eccezione per le Imprese o Enti Strumentali; nonché coloro che hanno in atto rapporti di collaborazione, anche se a tempo determinato, nei soggetti di cui all'articolo 10, lettera d), del presente Statuto, oppure in società controllate dai predetti soggetti;

e) coloro che assumono o esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione della Società Bancaria Conferitaria, di sue controllate o partecipate, di società concorrenti della Società Bancaria Conferitaria o di società del suo gruppo;

2. Le cause di incompatibilità previste al comma 1, lettere b), c), d), ed e) si applicano anche per l'incarico di Direttore Generale e Vice Direttore Generale, nonché per il dipendente o altro soggetto all'uopo eventualmente delegato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del presente Statuto.

3. Chi è nominato in un Organo della Fondazione non può contemporaneamente essere componente di altro Organo della Fondazione stessa, fatta unicamente eccezione per il Presidente della Fondazione; il componente di un Organo della Fondazione che assume la carica in un diverso Organo della Fondazione medesima decade automaticamente dal primo incarico.

Art. 10 – Cause di ineleggibilità e limiti all'assunzione di incarichi.

1. Non possono essere designati o eletti negli Organi della Fondazione né assumere l'incarico di Direttore Generale o di Vice Direttore Generale, e, se nominati, decadono dall'incarico:

a) il coniuge, non legalmente separato, la persona legata da unione civile, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado delle persone componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ovvero delle persone che abbiano ricoperto tali cariche, prima che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione dell'incarico;

b) coloro che hanno ricoperto la carica di componente degli organi della Società Bancaria Conferitaria, prima che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione dell'incarico;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi due anni, i seguenti ruoli: titolari di cariche nel Governo nazionale; membri del Parlamento nazionale od europeo, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e delle rispettive giunte; componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali; presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni; consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;

d) coloro che svolgono o che hanno svolto negli ultimi due anni funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo o rapporti di dipendenza o collaborazione nei soggetti cui il presente Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti del Consiglio Generale della Fondazione di cui all'articolo 15, comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g) e i), del presente Statuto oppure in società controllate dai predetti soggetti; in particolare non possono essere designati o partecipare al Consiglio Generale e, se nominati, decadono dall'incarico, i professori universitari, designati ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lett. d) dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Parma, che svolgono o che hanno svolto negli ultimi due anni funzioni di amministrazione o controllo presso l'Ateneo designante o che hanno o hanno avuto negli ultimi due anni il potere di rappresentanza del medesimo;

e) coloro che, all'atto della designazione o della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 13, comma 3, lett. a), b), c) e d) del presente Statuto;

f) coloro che da almeno tre anni non siano residenti nella provincia di Parma, se candidati dai soggetti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 3 del successivo articolo 15, e coloro che non siano residenti da almeno tre anni nel Comune di Busseto, se candidati ai sensi del medesimo articolo 15, comma 3, lettera g).

g) coloro che hanno già svolto due mandati consecutivi in un Organo della Fondazione, indipendentemente dall'organo interessato, salvo che sia trascorso un periodo di almeno 3 anni dalla data di cessazione dell'ultimo mandato;

h) con riferimento alla carica di Presidente della Fondazione, componente del Consiglio di Amministrazione e componente del Collegio Sindacale, coloro che, al momento della nomina, abbiano compiuto i settanta anni di età.

i) il coniuge, non legalmente separato, la persona legata da unione civile, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado dei soggetti di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 9, comma 1, del presente Statuto.

2. Il soggetto che abbia svolto due mandati consecutivi negli organi di altre fondazioni di origine bancaria, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da presidente, nell'anno successivo alla cessazione della carica non può assumere nuovi incarichi negli Organi della Fondazione ovvero nelle Imprese o Enti Strumentali, né assumere l'incarico di Direttore Generale o Vice Direttore Generale, o iniziare con la medesima Fondazione o con le predette Imprese ed Enti Strumentali rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati.

3. Il soggetto che abbia svolto almeno un mandato negli Organi della Fondazione, nei due anni successivi alla cessazione della carica non può assumere nuovi incarichi in Imprese o Enti Strumentali, né iniziare con la Fondazione o con le predette Imprese ed Enti Strumentali rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4.

4. Il soggetto che abbia svolto due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio Sindacale o da Presidente, nei tre anni successivi alla cessazione della carica non può assumere nuovi incarichi in Imprese ed Enti Strumentali, né iniziare con la Fondazione o con le predette Imprese ed Enti Strumentali rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

5. Il soggetto che abbia svolto due mandati consecutivi nel Consiglio Generale della Fondazione, nei due anni successivi alla cessazione della carica non può assumere nuovi incarichi, ovvero iniziare rapporti di collaborazione nelle Imprese o Enti Strumentali, o iniziare con la medesima Fondazione o con le predette Imprese ed Enti Strumentali rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

6. Il soggetto che abbia svolto due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente di durata superiore a quattro anni, per la durata di tempo corrispondente a quella prevista per l'ultimo mandato ricoperto, non può assumere nuovi incarichi negli Organi della Fondazione ovvero in Imprese ed Enti Strumentali, né può iniziare con la Fondazione o con le predette Imprese ed Enti Strumentali rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.

7. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo, due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente; ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi, non si tiene conto di quello espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché lo stesso sia cessato per causa diversa dalle dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. In

ogni caso, i mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi dal computo dei mandati complessivi per più di una volta.

8. Pertanto, per chiarezza, il periodo di discontinuità previsto da ciascuna delle ipotesi indicate nei precedenti commi 4, 5 e 6 si applica anche ai componenti degli Organi della Fondazione che abbiano superato la metà del secondo mandato.

Art. 11 - Verifica delle cause ostative all'incarico.

1. La persona nominata in un Organo della Fondazione deve, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia della nomina, trasmettere all'Organo di appartenenza un'autodichiarazione, con firma autenticata da notaio o dal Direttore Generale della Fondazione, contenente l'affermazione di completa indipendenza rispetto al soggetto designante, nonché della presenza dei requisiti di onorabilità e dell'insussistenza di cause di incompatibilità, unitamente all'eventuale opzione di cui al successivo comma 4, ed ineleggibilità.

2. L'Organo destinatario della dichiarazione di cui al comma 1 può richiedere anche la compilazione di questionari o di altre dichiarazioni e la fornitura di documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto per la designazione o la nomina.

3. Chi è nominato in un Organo della Fondazione e versi in una situazione, originaria o sopravvenuta, di mancanza dei requisiti di onorabilità e di eleggibilità, deve darne senza indugio notizia all'Organo di appartenenza, il quale provvede tempestivamente ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto e comunque non oltre trenta giorni.

4. La persona nominata in un Organo della Fondazione e versi in una situazione di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia della nomina o dell'evento che determina l'incompatibilità, deve darne comunicazione all'Organo di appartenenza, specificando se intende rinunciare alla nomina o alla situazione che determina l'incompatibilità; in caso di mancata opzione, l'Organo di appartenenza dichiara tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza della notizia della nomina o dell'evento che determina l'incompatibilità, la decadenza dalla nomina a componente dell'Organo stesso, ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.

5. Nella prima riunione dopo la loro elezione, oppure nella prima riunione dopo la nomina di un nuovo componente effettuata in sostituzione di un precedente membro cessato dall'incarico, ciascun Organo provvede all'esame dei requisiti dei propri componenti e alla conseguente convalida delle nomine.

6. Le prescrizioni dei commi che precedono riguardano, ove applicabili, anche chi sia nominato all'incarico di Direttore Generale e Vice Direttore Generale; in tal caso l'Organo competente è il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Conflitto di interessi.

1. Le persone componenti gli Organi e i dipendenti devono operare nell'esclusivo interesse della Fondazione.

2. Le persone componenti gli Organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione (precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata) all'Organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni e alle relative attività della Fondazione nel caso sussistano, sia in proprio che per conto di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione stessa, conformemente a quanto disposto nel Regolamento Organi.

3. Il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale devono dare immediata comunicazione (precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata) al Consiglio di Amministrazione nel caso sussistano, sia in proprio che per conto di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione stessa, conformemente a quanto disposto nel Regolamento Organi.

4. L'Organo di appartenenza valuta e decide l'adozione di provvedimenti di sospensione o di decadenza, ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto, in caso di omissione della comunicazione di cui al comma 2, anche considerando se il conflitto d'interessi abbia natura temporanea o permanente.

5. I dipendenti della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente della Fondazione e al Direttore Generale dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi, ed astenersi dal compiere quegli atti che rientrano nell'ambito delle proprie autonomie operative e che possono configurarsi in conflitto di interesse.

6. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della Società Bancaria Conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati, nelle quali sono presenti soggetti che nei dodici mesi antecedenti hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

CAPO III - Decadenza e sospensione

Art. 13 – Decadenza e sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di decadenza dalla carica ricoperta negli Organi della Fondazione e, ove applicabili, dall'incarico di Direttore Generale o di Vice Direttore Generale:

a) la perdita dei requisiti di onorabilità o di eleggibilità in corso di mandato;

b) l'accettazione della nomina in altro Organo della Fondazione;

c) la mancata partecipazione, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento dichiarato per iscritto, alle riunioni dell'Organo di appartenenza nonché, nel caso dei sindaci, alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;

d) l'omissione della comunicazione di cui all'art. 12, comma 2 o comma 3, ove l'Organo di appartenenza abbia provveduto ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del presente Statuto;

e) la soccombenza in una lite con la Fondazione, qualora l'Organo di appartenenza ritenga la sua instaurazione pregiudizievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività della Fondazione stessa;

2. Le cause di incompatibilità, previste dall'articolo 9 del presente Statuto, sopravvenute alla nomina costituiscono cause di sospensione immediata dall'esercizio delle funzioni e diventano cause di decadenza se non vengono rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi mediante l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 11, comma 4, del presente Statuto.

3. È altresì sospeso dalle cariche ricoperte negli Organi della Fondazione e dall'incarico di Direttore Generale o di Vice Direttore Generale, con provvedimento dell'Organo di appartenenza, e per tutta la durata delle misure applicate, la persona in capo alla quale si verifichi una delle seguenti fattispecie:
a) applicazione di una misura cautelare di tipo personale;

b) omissione della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 2 o comma 3, ove l'Organo di appartenenza abbia provveduto ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del presente Statuto;

c) instaurazione di una lite con la Fondazione che l'Organo di appartenenza ritenga pregiudizievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività della Fondazione stessa;

d) condanna con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

3) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica nonché per un qualunque altro delitto non colposo.

4. Il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale verificano, ciascuno per i propri componenti, la sussistenza dei requisiti richiesti e l'assenza delle cause, che debbono essere oggetto di immediata comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h), del Decreto, di incompatibilità, sospensione o decadenza dei propri componenti, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

5. Ai sensi del presente articolo, per il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale le verifiche sono svolte dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Generale.

CAPO IV - Compensi

Art. 14 – Indennità, compensi e rimborsi.

1. I compensi per le persone componenti gli Organi sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni ed entro i limiti previsti dal Regolamento Organi in coerenza con quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'Intesa e dall'art. 4 dell'Addendum.

2. Alle persone componenti il Consiglio Generale, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del Protocollo d'Intesa, spetta una forma di trattamento economico non corrispettivo bensì indennitario, collegata alla partecipazione ai lavori dell'Organo e che privilegi la partecipazione effettiva, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle funzioni; la misura e le modalità di erogazione della indennità e del rimborso delle spese sono deliberate dal Consiglio Generale medesimo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

3. Al Presidente e al Vice Presidente della Fondazione, alle persone componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti effettivi del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni; la misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, del gettone di presenza e del rimborso delle spese sono determinate dal Consiglio Generale, sentito il parere del Collegio Sindacale.

4. La Fondazione cura che le Imprese e gli Enti Strumentali non attribuiscano ai componenti degli Organi della Fondazione, per le cariche rivestite nelle medesime, emolumenti per importi complessivamente eccedenti i 20.000 euro annui lordi.

TITOLO III - IL CONSIGLIO GENERALE

Art. 15 – Composizione e nomina.

1. Il Consiglio Generale è l'Organo di indirizzo della Fondazione e si compone di dieci componenti, che durano in carica sei anni, ossia fino alla data di approvazione del bilancio relativo al loro sesto esercizio, e sono rieleggibili nei limiti di quanto previsto dall'articolo 10 del presente Statuto. Ai fini del presente comma si considera quale primo esercizio quello in corso alla data di nomina.

2. Le persone componenti il Consiglio Generale non rappresentano i soggetti che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono; agli enti designanti non spetta alcun potere di indirizzo o di revoca nei confronti dei soggetti designati o nominati.

3. Le persone componenti il Consiglio Generale sono designate o nominate dagli enti di cui oltre, individuati in modo che siano sempre assicurate in ogni caso una equilibrata e comunque non maggioritaria rappresentanza di ciascuno dei soggetti designanti e una adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali e alla necessità dell'apporto negli Organi della Fondazione di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori in cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi fini istituzionali, e precisamente:

a) numero uno dal Sindaco del Comune di Parma, mediante la proposta di una rosa di tre candidati;

b) numero uno dal Presidente della Provincia di Parma, mediante la proposta di una rosa di tre candidati;

c) numero uno dal Vescovo della Diocesi di Parma, mediante la proposta di una rosa di tre candidati;

d) numero uno dal Magnifico Rettore della Università degli Studi di Parma, mediante la proposta di una rosa di tre candidati;

e) numero uno dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato dell'Emilia, mediante la proposta di una rosa di tre candidati;

f) numero uno mediante una rosa congiunta di tre nominativi predisposta dai Presidenti di almeno quattro associazioni imprenditoriali di categoria da individuarsi volta per volta dal Consiglio Generale tra quelle che siano ritenute maggiormente rappresentative, anche in ragione del numero dei loro iscritti e della loro rilevanza sul territorio, in ciascuno dei comparti dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura; in mancanza della rosa congiunta, ogni Presidente può fornire una propria rosa individuale di tre candidati;

g) numero uno dal Consiglio Comunale di Busseto, mediante la proposta di una rosa di tre candidati;

h) numero due su nomina diretta del Consiglio Generale uscente;

i) numero uno mediante una rosa congiunta di tre nominativi predisposta dai Presidenti di almeno quattro organizzazioni di volontariato individuate volta per volta dal Consiglio Generale tra quelle iscritte nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e che siano ritenute maggiormente rappresentative, anche per dimensioni, anzianità di costituzione e rilevanza sul territorio; in mancanza della rosa congiunta, ogni Presidente può fornire una propria rosa individuale di tre candidati.

4. Le candidature sono formulate dagli enti designanti individuando soggetti aventi i requisiti di professionalità ed eleggibilità di cui al presente Statuto e, a tal fine, la Fondazione può indicare, nella lettera contenente l'invito all'ente designante stesso di provvedere alla formazione delle candidature, lo specifico settore rilevante nel cui ambito l'ente designante deve effettuare le proprie candidature. Tale eventuale ripartizione dei Settori Rilevanti tra gli enti designanti è decisa dal Consiglio Generale uscente avendo riguardo all'obiettivo di una razionale e adeguata rappresentanza nel nuovo Consiglio delle professionalità proprie di ciascun settore d'intervento della Fondazione, tenendo conto, ove ritenuto possibile ed opportuno, anche della specifica natura del soggetto designante.

5. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale verifica, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del

processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

6. I componenti scelti dal Consiglio Generale uscente a norma della lettera h) del precedente comma 3, sono scelti fra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. In applicazione dell'articolo 6, comma 7, del presente Statuto, tali nomine sono effettuate tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

7. La Fondazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Generale, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui competono le designazioni e a richiedere agli stessi l'indicazione dei rispettivi candidati, eventualmente indicando per ciascun ente designante il settore nel cui ambito gli stessi devono essere selezionati; l'ente designante deve formulare le proprie candidature con nominativi di persone aventi i requisiti di professionalità ed eleggibilità richiesti dal presente Statuto.

8. Le candidature devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7 unitamente alla eventuale documentazione richiesta dal Consiglio Generale e relativa a ciascun candidato, comprovante il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto.

9. Il Consiglio Generale, entro dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini di cui al comma 8, provvede alla valutazione dei candidati e alle relative nomine nonché alle nomine ad esso spettanti, dandone tempestiva notizia agli enti designanti nonché ai soggetti nominati e attribuendo a questi ultimi un termine, non superiore a sette giorni dalla ricevuta notizia della nomina, per esprimere la propria accettazione; in caso di mancata accettazione si attiva la medesima procedura di cui al comma 15 prevista per il caso della cessazione del nominato in corso di mandato.

10. Qualora lo stesso soggetto sia candidato più di una volta, il Consiglio Generale può richiedere, agli enti designanti o ad uno solo di essi, di riproporre le proprie candidature evitando tale duplicazione; in tal caso il termine di cui al comma 8 è ridotto a sette giorni.

11. Qualora i soggetti cui competono le designazioni non provvedano agli adempimenti di propria spettanza secondo le modalità ed entro i termini previsti, ovvero, a giudizio del Consiglio Generale, le candidature non siano formulate con l'indicazione di candidati in possesso dei requisiti prescritti, il Consiglio Generale può richiedere nuovamente all'ente designante la formulazione delle candidature di sua competenza; qualora anche tale reiterata richiesta di formazione delle candidature non abbia adeguato riscontro nel termine di cui al comma 10, provvede il Prefetto della Provincia di Parma, sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, onorabilità, eleggibilità e compatibilità previsti nel presente Statuto e nell'ambito del settore rilevante eventualmente indicato ai sensi del comma 7.

12. Il Consiglio Generale procede ad una votazione per ogni rosa delle persone candidate e nomina la persona candidata che, all'interno di ogni rosa, riporta il maggior numero di voti; in caso di mancata presentazione delle rose congiunte di cui al comma 3, lettere f) e i), con conseguente presentazione di rose individuali da parte degli enti designanti tenuti alla presentazione di rose congiunte, si procede ad un'unica votazione su tutte le rose individuali e risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

13. Per le nomine attribuite in via diretta al Consiglio Generale, si procede ad un'unica votazione sulle candidature proposte dai componenti in carica del Consiglio stesso per ciascuna nomina da effettuare e risulta eletto chi ottiene in ciascuna votazione il maggior numero di voti, nel rispetto, comunque, del principio sancito dal precedente comma 6, a garanzia della presenza di entrambi i generi.

14. Se nelle votazioni di cui ai commi 12 e 13 si ottiene un risultato di parità, si procede al ballottaggio tra le persone candidate che hanno ottenuto pari voti; qualora anche nel ballottaggio vi sia un risultato di parità, risulta eletta la persona candidata più anziana per età anagrafica.

15. Se nel corso del mandato cessano dall'incarico per qualsiasi motivo una o più delle persone componenti il Consiglio Generale, il Presidente della Fondazione provvede senza indugio agli adempimenti per la ricostituzione del Consiglio stesso, attivando la procedura di designazione nei confronti dell'ente designante che aveva candidato le persone componenti il Consiglio Generale poi cessate, eventualmente indicando il medesimo settore rilevante nel cui ambito le persone candidate erano state selezionate ai sensi del comma 7; qualora cessino le persone componenti che per qualsiasi motivo siano state nominate direttamente dal Consiglio Generale uscente oppure siano state cooptate dal Consiglio in carica, si provvede alla cooptazione da parte del Consiglio Generale in carica. Il mandato delle persone componenti nominate in sostituzione di quelle cessate scade con quello del Consiglio Generale in carica. In caso di cessazione del Presidente ai sensi dell'art. 21, comma 6, del presente Statuto, la suddetta procedura sarà attivata dal Vice Presidente del Consiglio Generale, se nominato, o, in caso di mancata nomina, assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona componente il Consiglio Generale con più anzianità per data di nomina o, in subordine, per età anagrafica.

16. Dopo la scadenza del mandato o in caso di cessazione per qualsiasi altro motivo, il Presidente della Fondazione e il Consiglio Generale rimangono in carica, fino all'insediamento dei corrispondenti nuovi Organi, al fine di espletare le procedure di elezione dei nuovi Organi nonché per lo svolgimento di affari di ordinaria amministrazione, salvo il compimento di quegli atti straordinari di eccezionale urgenza che siano indifferibili al fine della conservazione del patrimonio o di evitare danni alla Fondazione.

17. Eventuali specifici strumenti regolamentari possono essere approvati per una più articolata disciplina della materia che precede.

Art. 16 – Attribuzioni del Consiglio Generale.

1. Sono di competenza del Consiglio Generale, sentito, ove ritenuto, il Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e la verifica dei risultati e, in particolare, le decisioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici in ordine ai programmi pluriennali di attività, con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori ai quali destinare le risorse disponibili e definendo gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

b) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;

c) la definizione degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici in ordine alla politica degli investimenti e alla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, con particolare riferimento alla gestione delle partecipazioni rilevanti anche non di controllo e all'istituzione di Imprese o Enti Strumentali;

d) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione e il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 24 del presente Statuto;

e) la modificazione dello Statuto e l'approvazione e la modificazione di regolamenti interni;

f) la nomina, nel proprio seno e nella prima riunione utile, del Presidente che è insieme Presidente della Fondazione, del Vice Presidente della Fondazione, la fissazione del numero delle persone componenti il Consiglio di Amministrazione e la loro nomina mediante un'unica votazione su un'intera lista di candidati, la nomina del Presidente e delle persone componenti il Collegio Sindacale mediante un'unica votazione su un'intera lista di candidati, la determinazione dei relativi compensi, indennità e rimborsi spese; la determinazione, previo parere del Collegio Sindacale, di indennità e rimborsi spettanti alle persone componenti il Consiglio Generale;

g) la vigilanza, anche attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del Consiglio di Amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività di investimento;

h) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente della Fondazione, delle persone componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;

i) l'individuazione delle persone componenti il Consiglio Generale cui attribuire, in via congiunta o disgiunta, specifiche deleghe, determinandone limiti, modalità operative e di riscontro al Consiglio delegante, fermo restando che non sono in ogni caso delegabili le materie riservate per legge alla competenza collegiale del Consiglio Generale e in particolare quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) e n) del presente comma;

j) la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la nomina dei propri componenti e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

k) la nomina, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di eventuali Commissioni consultive e di studio, temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti estranei agli Organi della Fondazione, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; ove alle persone componenti il Consiglio Generale sia attribuita un'indennità per la partecipazione alle Commissioni così nominate, tale attribuzione deve essere effettuata, sentito il Collegio Sindacale, nel rispetto dell'articolo 14, comma 2, del presente Statuto, quale trattamento indennitario collegato all'effettiva partecipazione ai lavori della Commissione ed alle spese sostenute, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del Protocollo d'Intesa;

l) l'approvazione di operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione;

m) l'assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni, che siano comminate ai componenti degli Organi della Fondazione;

n) tutte le altre attribuzioni indicate dal presente Statuto come di competenza del Consiglio Generale.

2. Il Consiglio Generale può revocare il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente della Fondazione, le persone componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, con deliberazione assunta su proposta di almeno un quarto delle persone che lo compongono, nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale. In tal caso il Consiglio Generale provvede alle nomine sostitutive entro quindici giorni.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Generale.

1. Il Consiglio Generale può eleggere nel proprio seno un Vice Presidente del Consiglio Generale.

2. Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno ogni due mesi e pure ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo delle persone componenti il Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.

3. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Generale o, in caso di mancata nomina, assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona componente il Consiglio Generale con più anzianità per data di nomina o, in ulteriore subordine, per età anagrafica.

4. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti mediante strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei componenti del Consiglio Generale, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale. In caso di urgenza la

convocazione può avvenire mediante strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.

5. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Generale o, in caso di mancata nomina, assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona componente il Consiglio Generale con più anzianità per data di nomina o, in ulteriore subordine, per età anagrafica.

6. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano le persone componenti il Collegio Sindacale e, di regola, ma senza diritto di voto, le persone componenti il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, che redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente dell'adunanza; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, e in mancanza di un suo sostituto, la verbalizzazione è curata da una delle persone presenti. Il Consiglio Generale può svolgersi anche mediante videoconferenza o altro analogo sistema telematico che comunque garantisca la possibilità di intervento e di scambio di documentazione in tempo reale; in tal caso, la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve pure essere effettuata la verbalizzazione.

7. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza delle persone componenti in carica aventi diritto di voto non computandosi coloro che siano oggetto di provvedimento di sospensione dalla carica.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti delle persone presenti aventi diritto al voto, eccezion fatta per quelle relative alle modifiche statutarie, alle operazioni di trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, all'azione di responsabilità nei confronti del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione e delle persone componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, nonché alla nomina del Presidente per un secondo mandato (così come previsto dall'articolo 21, comma 1, del presente Statuto), per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi delle persone aventi diritto di voto.

9. Ad ogni persona componente il Consiglio Generale spetta un voto. Il Presidente della Fondazione non ha, in nessun caso, diritto di voto. In caso di parità la proposta si intende non approvata; l'astensione si computa come voto negativo.

10. Fatta eccezione per le votazioni inerenti le nomine degli Organi della Fondazione e l'attribuzione di specifiche deleghe a propri componenti da parte del Consiglio Generale, che avvengono sempre in forma palese, le votazioni riguardanti persone possono essere svolte mediante scheda segreta su richiesta anche di un solo consigliere; in caso di votazione a scrutinio segreto, il Direttore Generale svolge le funzioni di scrutatore.

11. Per le nomine del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente della Fondazione, delle persone componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e delle persone componenti il Collegio Sindacale e per ogni altra nomina spettante al Consiglio Generale si seguono, ove applicabili, le medesime modalità operative disposte dal presente Statuto per le

nomine delle persone componenti il Consiglio Generale. Eventuali specifici strumenti regolamentari possono essere approvati per una più articolata disciplina di tale materia.

TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE, COLLEGIO SINDACALE, DIRETTORE GENERALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

CAPO I - Consiglio di Amministrazione

Art. 18 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente della Fondazione e da un numero di componenti da un minimo di tre ad un massimo di cinque.

2. Le persone componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni, ossia fino alla data di approvazione del bilancio relativo al loro quarto esercizio, e sono rieleggibili nei limiti di quanto previsto dall'articolo 10 del presente Statuto. Ai fini del presente comma si considera quale primo esercizio quello in corso alla data di nomina.

3. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e per quelle pratiche straordinarie il cui compimento si riveli imprescindibile al fine di evitare danni alla Fondazione o di preservarne il patrimonio.

4. Se nel corso del mandato cessano dall'incarico, per qualsiasi motivo, una o più persone componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione convoca senza indugio il Consiglio Generale per la sostituzione dei componenti cessati. Il mandato delle persone che sono nominate in sostituzione di componenti cessati scade con quello del Consiglio di Amministrazione in carica.

5. Alle persone componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme in tema di responsabilità di cui all'art. 2392 del codice civile.

Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo della Fondazione stessa dalla legge o dal presente Statuto, ed esercita il potere di proposta e di impulso al Consiglio Generale in ordine alle materie attinenti al funzionamento e alle attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale, nonché relativamente all'istituzione di Imprese o Enti Strumentali e alla definizione dei programmi di intervento della Fondazione.

2. Sono in particolare di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) la formulazione, la valutazione, l'approvazione e l'attuazione dei progetti esecutivi di gestione della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale;

b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;

d) l'assunzione, la gestione e il licenziamento del personale dipendente e l'adozione di provvedimenti disciplinari;

e) la nomina e il licenziamento del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale, sentito il Consiglio Generale;

f) la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la nomina dei propri componenti, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

g) la nomina, nell'ambito delle proprie attribuzioni, delle eventuali commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti estranei agli Organi della Fondazione, determinandone le funzioni, la composizione e, sentito il Collegio Sindacale, le eventuali indennità;

h) l'assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni, che siano comminate ai dipendenti della Fondazione;

i) la rappresentanza della Fondazione, sulla base degli indirizzi eventualmente formulati dal Consiglio Generale, presso enti, istituzioni e organismi di ogni tipo nei quali la Fondazione abbia interessenze o diritti di partecipazione, ove non attribuita al Presidente da apposita delibera quadro valida sino a revoca;

j) le designazioni e le nomine delle persone componenti gli organi dei predetti enti, istituzioni e organismi, ove di competenza della Fondazione, nonché le designazioni delle persone componenti gli organi di società controllate o partecipate, effettuate secondo criteri volti a garantire autorevolezza e competenza dei nominati, in funzione delle caratteristiche della società e del ruolo da ricoprire, e nell'esclusivo interesse delle società controllate o partecipate.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, in via congiunta o disgiunta, o al Direttore Generale, particolari poteri, determinando i limiti della delega nonché le modalità di adeguata informativa all'Organo delegante circa lo svolgimento dell'attività delegata; non sono in ogni caso delegabili le funzioni per legge riservate alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione e in particolare quelle di cui alle lettere a), b), c), e) e f) del comma 2, del presente articolo.

Art. 20 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo delle persone componenti il Consiglio di Amministrazione stesso, dal Consiglio Generale o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione oppure, in caso di assenza o

impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona componente il Consiglio di Amministrazione con più anzianità per nomina o, in subordine, per età.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti mediante strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio delle persone componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio di Amministrazione con più anzianità per nomina o, in subordine, per età.

5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano le persone componenti il Collegio Sindacale e il Direttore Generale, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Direttore Generale, il quale cura la verbalizzazione delle riunioni sottoscrivendo, unitamente al Presidente dell'adunanza, il relativo verbale; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, e in mancanza di un suo sostituto, la verbalizzazione è curata da una delle persone presenti. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi, anche in via esclusiva, mediante videoconferenza o altro analogo sistema telematico che comunque garantisca la possibilità di intervento e di scambio di documentazione in tempo reale; in tal caso, la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve pure essere effettuata la verbalizzazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, non computandosi coloro che siano oggetto di provvedimento di sospensione dalla carica, e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

7. Ad ogni membro del Consiglio di Amministrazione spetta un voto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, se espresso, altrimenti la proposta si intende respinta; ai fini del calcolo della maggioranza richiesta ai sensi del precedente comma 6, l'astensione si considera come voto negativo.

8. Su richiesta anche di una sola persona componente il Consiglio, sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, ad eccezione delle deliberazioni di attribuzioni di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione alle proprie persone componenti.

CAPO II - Presidente della Fondazione

Art. 21 – Funzioni del Presidente della Fondazione.

1. Il Presidente della Fondazione, - fermo quanto previsto dal successivo comma 6 - dura in carica sei anni, ossia fino alla data di approvazione del bilancio relativo al suo sesto esercizio, e cessa in corrispondenza della scadenza del mandato del Consiglio Generale che lo ha eletto. Ai fini del presente comma si considera quale primo esercizio quello in corso alla data di

nomina. Fermo quanto previsto dall'articolo 10 del presente Statuto, il Presidente che abbia svolto un intero mandato è rieleggibile per un secondo mandato, anche non consecutivo, solamente con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi delle persone aventi diritto di voto.

2. Il Presidente della Fondazione svolge le funzioni indicate nel presente Statuto e ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione con facoltà di nomina di avvocati e di procuratori alle liti.

3. Il Presidente della Fondazione può delegare altre persone componenti il Consiglio Generale o il Consiglio di Amministrazione, nonché il Direttore Generale o altri soggetti, di volta in volta e per singoli atti, per essere sostituito nella rappresentanza della Fondazione; di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente della Fondazione costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

4. Il Presidente della Fondazione, con obbligo di riferire del suo operato al Consiglio di Amministrazione:

a) ha funzioni di ordinaria amministrazione della Fondazione;

b) può adottare in via eccezionale e di urgenza tutti quei provvedimenti indifferibili anche straordinari che si rendano necessari od opportuni per evitare danni alla Fondazione e per preservarne il patrimonio; in tal caso egli riferisce senza indugio all'Organo competente del suo operato al fine di ottenerne ratifica;

c) svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente della Fondazione ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dalla persona componente il Consiglio di Amministrazione con più anzianità per nomina o, in subordine, per età.

6. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica per qualsivoglia ragione, tale cessazione determina, altresì, la cessazione della carica di componente del Consiglio Generale. A seguito di tale cessazione, pertanto, si procederà dapprima alla sostituzione secondo l'art. 15, comma 15 del presente Statuto e, successivamente, all'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente eletto in sostituzione di quello cessato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Generale in carica.

CAPO III - Organo di controllo

Art. 22 – Il Collegio Sindacale.

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, che restano in carica per quattro anni, ossia fino alla data di approvazione del bilancio relativo al loro quarto esercizio, e sono rieleggibili nei limiti di quanto previsto dall'articolo 10 del

presente Statuto. Ai fini del presente comma si considera quale primo esercizio quello in corso alla data di nomina.

2. Se nel corso del mandato viene a mancare un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente al genere atto a ricostituire la presenza di entrambi i generi, qualora la stessa sia venuta meno per effetto della cessazione, altrimenti il supplente più anziano per età; il subentrante resta in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Generale, il quale deve provvedere alle nomine necessarie per la completa reintegrazione del Collegio Sindacale; in caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio Generale, dal sindaco effettivo con più anzianità per nomina o, in subordine, per età anagrafica tra quelli rimasti in carica. Il mandato dei sindaci nominati in sostituzione di quelli cessati scade con quello del Collegio Sindacale.

3. Il Collegio Sindacale opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403-2407 del codice civile, in quanto applicabili, nonché dal Decreto; deve assistere alle adunanze del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi per lo svolgimento delle proprie incombenze.

4. Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio Sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso.

5. Dopo la scadenza del mandato o in caso di sua cessazione per qualsiasi altro motivo, il Collegio Sindacale rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Organo.

CAPO IV – Direttore Generale

Art. 23 – Il Direttore Generale.

1. Il Direttore Generale provvede al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione; egli è il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, ne adempie le funzioni il Vice Direttore Generale, ove nominato, o il dipendente o altro soggetto all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

3. Il Direttore Generale di regola partecipa alle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive; redige i relativi verbali, anche avvalendosi del personale della Fondazione, di volta in volta ammesso a partecipare alle riunioni degli Organi; provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli Organi della Fondazione, a eseguirne le deliberazioni e a compiere tutti quegli atti per i quali abbia avuto mandato dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione.

CAPO V – Revisione legale dei conti

Art. 24 – La società di revisione.

1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. L'incarico è deliberato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dal Consiglio Generale, il quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e i criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo nel corso del medesimo.

3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo di questi, e non può essere rinnovato per più di due volte; può essere successivamente conferito alla stessa società solo quando siano trascorsi non meno di sei esercizi dalla cessazione dell'incarico precedente.

4. La società di revisione legale, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio.

5. All'attività della società di revisione si applicano, in quanto compatibili con il Decreto e con il presente Statuto, le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 2409-*septies* del codice civile.

TITOLO V - BILANCIO E SCRITTURE

Art. 25 – Libri e scritture contabili.

1. La Fondazione tiene, a cura del Direttore Generale, i libri delle adunanze del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

2. La Fondazione tiene, inoltre, con le modalità specificate dalla legislazione tempo per tempo vigente, il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri richiesti dalla normativa civilistica e fiscale in considerazione dell'attività svolta dalla Fondazione stessa e della sua natura giuridica.

3. Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro delle adunanze del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione fanno piena prova delle relative adunanze e deliberazioni, se certificati conformi all'originale dal Presidente e dal Direttore Generale.

4. Qualora la Fondazione eserciti Imprese o Enti Strumentali, oltre alla relativa contabilità separata deve essere predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Art. 26 – Bilancio e documento programmatico previsionale.

1. L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi programmatici

formulati dal Consiglio Generale medesimo; entro quindici giorni dall'approvazione il documento previsionale programmatico è trasmesso all'Autorità di Vigilanza.

3. Il Consiglio Generale esamina ed approva, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e vista la relazione del Collegio Sindacale e quella della società di revisione, il bilancio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati al Consiglio Generale almeno 30 giorni prima della scadenza di cui sopra per l'approvazione; il Collegio Sindacale formula il proprio parere al Consiglio Generale entro 15 giorni dal ricevimento del bilancio e della relazione sulla gestione da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto e pubblicato a norma del Regolamento dell'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del Decreto.

5. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari, rendendo trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione e fornendo una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

6. Nella nota integrativa sono fornite informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli, nonché le informazioni di dettaglio riguardanti la copertura degli investimenti nelle Imprese o Enti Strumentali.

7. Il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, approvati dal Consiglio Generale, vengono inviati entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza.

TITOLO VI - VIGILANZA, ESTINZIONE E NORME TRANSITORIE

Art. 27 – Vigilanza.

1. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza di cui all'art. 10 del Decreto.

Art. 28 – Estinzione e devoluzione del patrimonio.

1. La Fondazione, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi o fondersi in e con enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale, allo scopo di conseguire più efficacemente le proprie finalità istituzionali.

2. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, in conformità a quanto prescritto dall'art. 11 del Decreto.

Art. 29 – Norme transitorie e finali.

1. Il presente Statuto (così come ciascuna delle sue modifiche) entra in vigore il giorno in cui interviene l'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, con le eccezioni e le precisazioni che seguono.

2. La modifica dell'articolo 15 del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Consiglio Generale, si applica al mandato in corso alla data di efficacia di tale modifica, (Attuale Mandato in Corso); l'Attuale Mandato in Corso, pertanto, scadrà alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2029.

3. La modifica dell'articolo 21 del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Presidente, non si applica al mandato in corso alla data di efficacia di tale modifica, e pertanto tale mandato proseguirà sino alla sua naturale scadenza, ossia sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027; in tale data, - ovvero antecedentemente se per qualsiasi ragione cessasse l'attuale mandato del Presidente - sarà eletto un nuovo Presidente della Fondazione, il quale, in deroga a quanto previsto all'articolo 21, comma 1, del presente Statuto, rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2029. Per la nomina del nuovo Presidente si procederà, in coerenza con quanto disposto dall'art. 21, comma 6, del presente Statuto, dapprima alla sostituzione secondo l'art. 15, comma 15 del presente Statuto e successivamente all'elezione del nuovo Presidente.

4. Le modifiche degli articoli 18 e 22 del presente Statuto, concernenti rispettivamente la durata del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale, si applicano a partire dal mandato successivo a quello in corso alla data di efficacia di tali modifiche.

5. La previsione di cui all'articolo 10, comma 1, lett. h) del presente Statuto, concernente il requisito anagrafico per l'assunzione della carica di Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e componente del Collegio Sindacale, si applica a partire dal mandato successivo a quello in corso alla data di efficacia della modifica con cui tale previsione è introdotta.

6. La previsione di cui all'articolo 24, concernente il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti a una società di revisione legale, entrerà in vigore a partire dall'esercizio 2027.